

Comunu de

## Santu Perdu

Tzitadi Metropolitana de Casteddu  
Pratza Santu Perdu, 6  
09050 Santu Perdu (CA)



Comune di

## Villa San Pietro

Città Metropolitana di Cagliari  
Piazza San Pietro, 6  
09050 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: [www.comune.villasanpietro.ca.it](http://www.comune.villasanpietro.ca.it)

e-mail: [protocollo@comune.villasanpietro.ca.it](mailto:protocollo@comune.villasanpietro.ca.it)

pec: [protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it](mailto:protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 seduta del 28-06-2021

**Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE  
TARIFE TARI: ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **19:20**, si è riunito, in modalità mista (parte in videoconferenza e parte in presenza presso la sede municipale), previa regolare convocazione, il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti compresi nell' o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Dott.ssa Marina Madeddu, e l'assistenza del Segretario Generale Maria Efisia Contini.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

<b>MADEDDU MARINA</b>	<b>Presente</b>	<b>CABONI VALENTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>SARIGU SALVATORE</b>	<b>Presente</b>	<b>DESSI' ALESSIA</b>	<b>Presente</b>
<b>MELIS LAURA</b>	<b>Assente</b>	<b>FACCINI NICOLA</b>	<b>Assente</b>
<b>BOI MIRELLA</b>	<b>Presente</b>	<b>CONTINI GABRIELA</b>	<b>Presente</b>
<b>PERSICO SILVIO</b>	<b>Presente</b>	<b>MANCA FRANCESCO</b>	<b>Assente</b>
<b>MUNTONI MICHELE GIORGIO</b>	<b>Presente</b>	<b>SARAI NATHASCIA ANOUKA</b>	<b>Presente</b>
<b>BELGIORNO DALILA</b>	<b>Assente</b>		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Accertata la presenza del numero legale, mediante individuazione certa di ognuno dei partecipanti e verifica che ciascuno può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara la validità della seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto:

**VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFE TARI:  
ANNO 2021**

Il Presidente chiama alle funzioni di scrutatori i consiglieri:

**DESSI' ALESSIA e CABONI VALENTINA**



---

**Parere di regolarità espresso ai sensi  
dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267**

Parere: Regolarita' Tecnica  
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, li 14-06-2021

**Il Responsabile**

Porcu Rita

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del Dlgs 82/2005)

---

**Parere di regolarità espresso ai sensi  
dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267**

Parere: Regolarita' Contabile  
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, li 14-06-2021

**Il Responsabile**

Porcu Rita

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del Dlgs 82/2005)

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Villa San Pietro, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 172.284,78;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 251.938,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che con provvedimento del 10/06/2021 i Responsabili del Servizio Tecnico e del servizio Tributi hanno verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Visto l’Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR); necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

1.

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato, in forza di contratto Rep. 119 in data 18/09/2015, avente scadenza il 30/09/2022;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Villa San Pietro è complessivamente pari ad € 127,36;

Visto l'articolo 14 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a. agevolazioni per compostaggio 7% parte variabile;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto altresì di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti riduzioni covid 19, per le seguenti categorie:

#### **Riduzioni COVID 19 particolari categorie:**

Cat	Descrizione	Riduz.ne in mesi
2.4	esposizioni ed autosaloni	2
2.5	alberghi con ristorante	3
2.6	alberghi senza ristorante	3
2.8	uffici,agenzie	1
2.10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	2
2.12	attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica,falegnami,idraulici, fabbri	4

2.13	carrozzeria, autofficine elettrauto	1
2.16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3
2.17	bar, caffè, pasticceria	4

il cui costo di €. 5.287,12

- viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 1212 del bilancio di previsione finanziario 2021, sufficientemente capiente;(\*)

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 251.938,00, così ripartiti:

*COSTI FISSI* € 124.097,00

*COSTI VARIABILI* € 127.841,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA <sup>6</sup>, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base del numero delle utenze e i mq presenti al 31/12/2020 per cui:

88% a carico delle utenze domestiche;

12% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che questo ente, avvalendosi di quanto previsto dal DL Cura Italia, con la delibera 11 del 03/06/2020 ha approvato le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020. Pertanto, nel



presente PEF procede alla determinazione del conguaglio, come meglio specificato nella relazione di accompagnamento;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C**) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il confronto tra la tariffa variabile 2020 e quella del 2021 ex MTR mostra un valore pari a circa 1,01 al di sotto del range consentito ( 1,2),

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il*

*comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

## **PROPONE**

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di cui all' Allegato A) sub n. 3;
2. di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2020, di cui all'**Allegato B)** relativa alle **utenze domestiche** e alla **Allegato C)** relativa alle **utenze non domestiche**;

4. di quantificare in € 251.938,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. di stabilire, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:  
  
agevolazioni per compostaggio 7% parte variabile Utenze domestiche ( **costo 299,89**)  
  
**riduzione covid 19 utenze non domestiche come da allegato elenco (costo 5.287,87)**

il cui costo complessivo di €. 5.587,76

- viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al cap. 1212 del bilancio 2021, sufficientemente capiente
7. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
  8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

## **PROPONE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 28/06/2021**

**Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019**

**1) Piano Economico Finanziario 2021;**

2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 28/06/2021**

**UTENZE DOMESTICHE**

**QUOTA FISSA**

<b>Utenze domestiche</b>	<b>Ka</b>	<b>Tariffa fissa €/mq</b>
1 componente	0,75	0,730544042
2 componenti	0,88	0,857171676
3 componenti	1,00	0,974058723
4 componenti	1,08	1,051983421
5 componenti	1,11	1,081205182
6 o più componenti	1,10	1,071464595

**QUOTA VARIABILE**

<b>Utenze domestiche</b>	<b>Kb</b>	<b>Tariffa variabile €/mq</b>
1 componente	0,80	52,02542
2 componenti	1,60	104,05085
3 componenti	2,00	130,06356
4 componenti	2,60	169,08263
5 componenti	3,20	208,10170
6 o più componenti	3,70	240,61759

**Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 28/06/2021**

**UTENZE NON DOMESTICHE**

**QUOTA FISSA**

<b>CATEGORIA</b>	<b>Kc min</b>	<b>Tariffa fissa €/mq</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,33649
2. Campeggi, distributori carburante	0,44	0,51053
3. Stabilimenti balneari	0,66	0,76580
4. Esposizioni, autosaloni	0,34	0,39450
5. Alberghi con ristorante	1,01	1,17191
6. Alberghi senza ristorante	0,85	0,98626
7. Case di riposo	0,89	1,03267
8. Uffici , agenzie	0,90	1,04428
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,44	0,51053
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti	0,94	1,09069
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	1,02	1,18351
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbri)	0,78	0,90504
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,05588
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,47573
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,77741
16. Ristorandi, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	6,42810
17. Bar, caffè e pasticcerie	4,38	5,08214

18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	0,66137
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	2,48305
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	0,39450
21. Discoteche, night club	1,02	1,18351

### QUOTA VARIABILE

CATEGORIA	Kc min	Tariffa fissa €/mq
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	0,35160
2.Campeggi, distributori carburante	3,83	0,53017
3.Stabilimenti balneari	5,80	0,80287
4.Esposizioni, autosaloni	2,97	0,41112
5.Alberghi con ristorante	8,91	1,23337
6.Alberghi senza ristorante	7,51	1,03958
7.Case di riposo	7,80	1,07972
8.Uffici , agenzie	7,89	1,09218
9.Banche ed istituti di credito, studi professionali	3,90	0,53986
10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti	8,24	1,14063
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	8,98	1,24306
12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbri)	6,85	0,94821
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	1,10464
14.Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	0,50110

15. Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	0,81809
16. Ristorandi, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	6,74686
17.Bar, caffè e pasticcerie	38,50	5,32938
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	0,69213
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	2,60240
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	0,41528
21. Discoteche, night club	8,95	1,3891

### Riduzioni COVID 19 particolari categorie:

Cat	Descrizione	Riduz.ne in mesi
2.4	esposizioni ed autosaloni	2
2.5	alberghi con ristorante	3
2.6	alberghi senza ristorante	3
2.8	uffici,agenzie	1
2.10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	2
2.12	attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica,falegnami,idraulici, fabbri	4
2.13	carrozzeria, autofficine elettrauto	1
2.16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3
2.17	bar,caffè,pasticceria	4

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la suddetta proposta, che la Sindaca provvede ad illustrare ai presenti;

**ACCERTATO** che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000; Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato: Presenti votanti 9 – Favorevoli 9 – Contrari 0 – Astenuti 0

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopraesposta;

con separata votazione, presenti e votanti n. 9, ad unanimità di n. 9 voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

*Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.*



**IL PRESIDENTE**  
*Dott.ssa MADEDDU MARINA*

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del Dlgs 82/2005)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA*

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del Dlgs 82/2005)